

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: NUOVE PERCENTUALI DI TASSAZIONE PER LE COOP**

L'ultimo intervento del Legislatore in tema di imposte sul reddito delle cooperative, è contenuto nei commi 36-*bis* e 36-*ter* dell'art.2 del D.L. n.138/11, convertito dalla L. n.148/11. Essi recitano:

**36-  
bis**



In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all'art.1, co.460, L. n.311/04, sono apportate le seguenti modifiche:  
a) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30%" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40%";  
b) alla lettera b-*bis*), le parole: "per la quota del 55%" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 65%".

**36-  
ter**



Al co.1 dell'art.6, D.L. n.63/02 convertito con modificazioni dalla L. n.112/02, le parole: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali".

Le cooperative vedono quindi aumentata la propria base imponibile e la relativa imposta.

### **Soggetti interessati**

Sono interessati dalla modifica normativa di cui al comma 36-*bis*:

- le cooperative a mutualità prevalente,
- le cooperative di consumatori,

restano invece escluse:

- le cooperative agricole e della piccola pesca.

Per cooperative agricole devono intendersi tanto quelle che si occupano della produzione agricola tanto quelle che forniscono prevalentemente beni e servizi ai soci.

Sono interessate dalla modifica normativa prevista dal comma 36-*ter* tutte le cooperative, comprese quelle agricole e quelle prive di mutualità prevalente.

### **Novità della manovra**

Le modifiche agiscono su due aspetti:

- l'incremento della tassazione degli utili netti annuali,
- l'introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria annuale.

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

Circa il primo aspetto la tassazione degli utili, con riferimento alla tipologia di cooperativa, ha subito le seguenti variazioni:

Tipologia di cooperativa	Tassazione degli utili netti pre manovra	Tassazione degli utili netti post manovra
di consumo	55%	65%
a mutualità prevalente	30%	40%
agricole e della piccola pesca	20%	20%

Quanto al secondo aspetto, giova ricordare che le cooperative genericamente devono destinare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali, così come previsto dall'art.2545-*quater* c.c. (per le banche di credito cooperativo la destinazione minima a riserva legale deve essere il 70% degli utili netti annuali). Considerata quindi l'introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria annuale e che tale quota obbligatoriamente è pari al 30%, il maggior imponibile sarà il 3% (per le banche di credito cooperativo l'esenzione da Ires sarà pari al 63% della riserva minima obbligatoria).

### **Entrata in vigore**

Le nuove percentuali di tassazione si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dal 2012. Nella determinazione degli acconti d'imposta dovuti per il 2012 si dovrà tener conto delle nuove disposizioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016